

Ordinanza sul collocamento e il personale a prestito (Ordinanza sul collocamento, OC)

Modifica del [data]

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 16 gennaio 1991¹ sul collocamento è modificata come segue:

Ingresso

visto l'articolo 41 capoverso 1 della legge del 6 ottobre 1989² sul collocamento (LC);

visto l'articolo 21a della legge del 16 dicembre 2005³ sugli stranieri (LStr),

Titolo prima dell'art. 51

Capitolo 3: Servizio pubblico di collocamento

Sezione 1: Compiti delle autorità preposte al mercato del lavoro

Titolo prima dell'art. 53

Sezione 2: Obbligo dei datori di lavoro di annunciare i licenziamenti e le chiusure d'impresa

(art. 29 LC)

Art. 53, rubrica

Abrogata

Titolo prima dell'art. 53a

¹ RS 823.111

² RS 823.111

³ RS 142.20

Sezione 3: Obbligo di annunciare i posti vacanti in caso di tasso di disoccupazione superiore alla media

Art. 53a Valore soglia ed elenco delle professioni interessate
(art. 21a cpv. 3 LStr)

¹ L'obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all'articolo 21a LStr vale per i generi di professioni nei quali il tasso di disoccupazione nazionale raggiunge o supera il valore soglia del 5 per cento.

² Il calcolo del tasso di disoccupazione si basa sulla statistica del mercato del lavoro della SECO. Il tasso di disoccupazione risulta dal quoziente tra il numero dei disoccupati registrati presso gli uffici regionali di collocamento e il numero delle persone con un'attività lucrativa.

Art. 53b Annuncio dei posti vacanti e limitazione dell'informazione
(art. 21a cpv. 3 LStr)

¹ I datori di lavoro devono annunciare al servizio pubblico di collocamento territorialmente competente i posti vacanti nei generi di professioni riportati in allegato.

² I datori di lavoro devono fornire i seguenti dati:

- a. professione cercata;
- b. attività, inclusi i requisiti specifici;
- c. luogo di lavoro;
- d. grado di occupazione;
- e. data di assunzione;
- f. tipo di rapporto di lavoro: a tempo determinato o indeterminato;
- g. indirizzo di contatto;
- h. nome dell'impresa.

³ L'annuncio deve essere effettuato tramite la piattaforma internet del servizio pubblico di collocamento, telefonicamente o tramite un colloquio personale.

⁴ Il servizio pubblico di collocamento conferma la ricezione degli annunci.

⁵ Il datore di lavoro può pubblicare in altro modo i posti vacanti che è tenuto ad annunciare secondo il capoverso 1 solo dopo cinque giorni lavorativi dalla ricezione della conferma.

⁶ Durante questi cinque giorni lavorativi hanno accesso alle informazioni sui posti vacanti annunciati soltanto i collaboratori del servizio pubblico di collocamento e le persone in cerca d'impiego ivi registrate.

Art. 53c Trasmissione dei dati sulle persone in cerca d'impiego con dossier adeguati e riscontro del datore di lavoro

(art. 21a cpv. 4 LStr)

¹ Entro tre giorni lavorativi dalla ricezione dell'annuncio completo il servizio pubblico di collocamento trasmette ai datori di lavoro che hanno effettuato gli annunci i dati sulle persone in cerca d'impiego con un dossier adeguato o comunica ai datori di lavoro che non sono disponibili persone corrispondenti al profilo richiesto.

² I datori di lavoro comunicano al servizio pubblico di collocamento:

- a. quali candidati hanno ritenuto adeguati e hanno invitato a un colloquio di assunzione o a un test di attitudine professionale;
- c. se hanno assunto uno dei candidati; e
- d. se il posto è ancora vacante.

Art. 53d Eccezioni all'obbligo di annunciare i posti vacanti

(art. 21a cpv. 5 e 6 LStr)

¹ Oltre all'eccezione di cui all'articolo 21a capoverso 5 LStr, i posti vacanti non devono essere annunciati se:

- a. vengono occupati internamente da persone che lavorano da almeno sei mesi presso la stessa impresa, lo stesso gruppo di imprese o lo stesso gruppo economico; questo vale anche per gli apprendisti che sono assunti al termine del tirocinio;
- b. la durata del rapporto di lavoro non supera i 14 giorni civili;
- c. viene assunto il coniuge o il partner registrato di una persona avente diritto di firma o un parente o affine in linea retta o collaterale di primo grado; i fratellastri e sorellastre sono equiparati ai fratelli e sorelle.

² Il capoverso 1 lettera a non si applica ai prestatori.

Art. 53e Diritto di richiesta dei Cantoni

(art. 21a cpv. 7 LStr)

¹ Un Cantone può chiedere che nel suo territorio sia introdotto l'obbligo di annunciare i posti vacanti secondo gli articoli 53a–53d in un genere di professione in cui il tasso di disoccupazione raggiunge o supera, internamente al Cantone, il valore soglia.

² I Cantoni possono presentare congiuntamente la richiesta di cui al capoverso 1 se nel loro territorio cantonale sono adempiute le condizioni previste.

³ L'obbligo di annunciare i posti vacanti è limitato a un anno.

Titolo prima dell'art. 54

Sezione 4: Formazione e collaborazione

Art. 55

Abrogato

Titolo dopo l'art. 56

Sezione 5: Trattamento di dati e presentazione del rapporto

Art. 58a Comunicazione di dati a collocatori privati
(art. 35a cpv. 2 LC)

I dati del sistema d'informazione di cui all'articolo 33a capoverso 2 LC non possono essere comunicati ai collocatori privati.

Art. 63 Disposizione transitoria della modifica del XX. XX. XXXX

In deroga all'articolo 53a capoverso 1, dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2019 si applica l'obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all'articolo 21a capoverso 3 LStr nei generi di professioni nei quali il tasso di disoccupazione nazionale raggiunge o supera il valore soglia dell'8 per cento.

II

Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il [data].

[Data]

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr